



Ministero dell'istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "Tarra"

Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
Tel. 0331 569087 - Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151  
e-mail: miic8dl00n@istruzione.it - e-mail: miic8dl00n@pec.istruzione.it  
sito: <http://www.icstarra.edu.it>

Ai Genitori degli alunni  
Al Sito web  
Dell'IC Tarra di Busto Garolfo

**Oggetto: Istruzione parentale – indicazioni normative e procedurali - esami idoneità –  
esami di Stato Conclusivi del I Ciclo di Istruzione**

Gentili Genitori,

alla luce della normativa vigente, l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (6-16 anni) può avvenire anche tramite la frequenza dell'istruzione parentale: alunni che vengono istruiti direttamente dalle famiglie senza fruire del servizio delle scuole del Sistema Nazionale di Istruzione (statali o paritarie). Pertanto, l'istruzione parentale e le sue diverse espressioni (scuola familiare, scuola paterna, istruzione familiare, istruzione parentale, educazione parentale, homeschooling o home education) indicano la scelta educativa delle famiglie di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli oppure tramite precettori scelti dalle stesse. Con la presente circolare, considerata la delicatezza del tema in oggetto, s'intende informare le famiglie richiedenti l'istituto dell'istruzione parentale dei vari obblighi che tale scelta comporta, in particolare l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità alla classe successiva e di accettare la vigilanza degli organi competenti a tutela del minore e della sua istruzione.

**Principale normativa di riferimento:**

- artt. 30-33-34 della Costituzione Italiana;
- legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 12 comma 9 Diritto all'educazione e all'istruzione: "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica."
- D. Lgs 297/1994, artt. 111 – "Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico- 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione".
- D.Lgs 59/2004 art. 8 "Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo."
- D.Lgs 59/2004 art.11 "All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i

candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età”.

- D. Lgs n.76/2005 art. 1 commi 4 “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”;
- D. Lgs n.76/2005 art. 5 c. 2 : Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono: il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- Nota MIUR prot.5693 del 20 giugno 2005: istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva – che specifica che la verifica della capacità tecnica o economica della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei figli può avvenire, da parte delle scuole vigilanti l'obbligo “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età “.
- D. Lgs 62 del 13 aprile 2017- Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.) art. 23 “Istruzione parentale- 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.
- D.M. 741/2017 contenente norme in materia di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione, art. 3 - Ammissione all'esame dei candidati privatisti;
- Nota Miur n.1865 del 10 ottobre 2017 contenente Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- Nota MIUR n.20651 del 12 novembre 2020 contenente Indicazioni in merito alle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022.
- [Decreto Ministeriale concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione. Esami integrativi e di idoneità. Primo ciclo d'istruzione - a.s. 2020/2021.](#)

### **Obbligo di istruzione**

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, prevede che: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

### **Modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico**

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “l'istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi.

Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. Infine, giova precisare che dalle norme vigenti si evince quanto segue:

1. La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
2. La scelta di effettuare l'istruzione familiare/parentale va fatta annualmente e comunicata al Dirigente Scolastico della Comune di residenza e compete a entrambi i genitori;
3. Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 D. Lgs. 76/2005);
4. In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere la istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche;
5. I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli. La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" tramite precettori alla istruzione dei figli.

#### **Requisiti e modalità per ESAMI DI IDONEITÀ dei candidati privatisti.**

In base alle disposizioni normative vigenti:

- l'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe;
- le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR;
- possono accedere all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età;
- possono accedere all'esame di idoneità alla seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età;
- **le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva**, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria;
- l'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza;
- la richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di **norma entro il 30 aprile**, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione;
- gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico ( art. 8 D.lgs 59/2004 );

- nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali ) sono indicate le competenze e gli obiettivi di apprendimento che l'alunno deve possedere al termine di un percorso. È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione familiare e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali;
- nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento;
- se un alunno non supera l'esame non acquisisce la idoneità richiesta.

### **Requisiti e modalità per l'ammissione all'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE candidati privatisti:**

In base alle disposizioni normative vigenti:

- sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, **entro il 31 dicembre** dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
- i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo;
- per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile;
- per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. Sarà cura dell'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunicare all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'Esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove;
- nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato;
- i candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi;
- nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze e gli obiettivi di apprendimento che l'alunno deve possedere al termine di un percorso. È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare il titolo che attesti il superamento dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'Istruzione. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione familiare e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali;

Si riporta il collegamento alla pagina del MIUR dove recuperare le normative aggiornate per [l'istruzione parentale](#).

## **Sintesi Finale**

<b>Fase Procedimento</b>	<b>Tempi</b>	<b>Modulistica</b>
Comunicazione di avvalersi dell'istruzione parentale	Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio-febbraio) altrimenti quando si realizza l'idea di istruzione parentale per la prima volta  Poi annualmente nel periodo delle iscrizioni per l'anno a seguire	MOD. 1 - Comunicazione di istruzione parentale (in fase di iscrizione)  oppure  MOD. 2 – Comunicazione ritiro alunno dalla frequenza scolastica- Istruzione parentale (in corso d'anno)
Richiesta esame di idoneità in qualità di candidato esterno	Entro il 30 aprile di ogni anno.	MOD. 3- Domanda di esame di idoneità (e allegato programma esame svolto)
Richiesta esame di Stato Conclusivo del primo Ciclo d'Istruzione in qualità di candidato esterno	Entro il 20 marzo di ogni anno	MOD.3 - Domanda di Esame di Stato conclusivo del I ciclo (e allegato programma esame svolto)

Il Dirigente Scolastico

Dott. Domenico Pirrotta